



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 20/14/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ONE SAT S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE ONE PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 BIS, COMMI 3 E 4,
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 92/13/DISM/PROC. 2558/DZ)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 549/12/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 92/13/DISM/PROC. 2558/DZ - datato 10 ottobre 2013 e notificato in data 14 ottobre 2013 alla società One Sat S.r.l. con sede in Roma (RM), alla via Dei Carvili n. 51 esercente l’emittente televisiva satellitare One per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, commi 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 26 febbraio 2013 dalle ore 07.00.10 alle ore 22.59.59 sono state trasmesse televendite denominate “*My Rotisserie*” e “*Rotorazer Saw*” prive dell’informativa in ordine ad elementi, quali il diritto di recesso, il nome, la denominazione o la ragione sociale del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che nel corso della trasmissione delle predette televendite non si riscontra alcun riferimento chiaro e completo in ordine agli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche, ai sensi dell’art. 5bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, né risulta che siano stati indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA, ai sensi dell’art. 5bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che “*l’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche*”, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che “*..... durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*”, ai sensi dell’art. 5bis, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare One integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-bis, commi 3 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni il giorno 26 febbraio 2013;

RILEVATO che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta le violazioni contestate con l'atto n. 92/1/DISM/PROC. 2558/ZD presentano caratteri comuni riconducibili ad un'unica azione (trasmissione di televendite), realizzando un concorso formale di illeciti amministrativi che in base all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;

RITENUTO di dover determinare la sanzione di base per la singola violazione rilevata nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in quanto, costituendo oggetto di rilevazione numerosi episodi di violazione delle suddette disposizioni normative regolamentari, l'illecito in esame ha provocato significativi effetti pregiudizievoli ai telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato e non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva via satellite, che comporta l'estensione dell'ambito territoriale dell'emittente televisiva da locale a nazionale, essendo le reti satellitari per definizione sovranazionali in virtù del cd. cono d'ombra del satellite impiegato per la diffusione del segnale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società stessa non ha cooperato allo svolgimento dell'attività istruttoria;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società One Sat S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 143.583,55, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO che per la violazione dell'art. 5-bis, comma 3 e comma 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni è prevista dall'articolo 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) e che gli illeciti sono, pertanto, da ritenersi di pari gravità;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 92/13/DISM/PROC. 2558/ZD nella misura di due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione più grave, a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) aumentata ad una volta e mezzo pari a euro 38.734,00 (trentottomilasettecentotrentaquattro/00) in considerazione del numero di disposizioni violate (due) secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società One Sat S.r.l. con sede in Roma, alla via Dei Carvili n. 51 esercente l'emittente televisiva satellitare One di pagare la sanzione amministrativa di euro 38.734,00 (trentottomilasettecentotrentaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/14/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 20/14/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani